

delle questioni di inutilizzabilità e quindi sul punto io avrei molto da dire.

GIUDICE - Va bene, nella discussione dirà molto.

L'ordinanza è questa: il Tribunale, preso atto di quanto evidenziato...

Sto leggendo il provvedimento, cortesemente, silenzio!

Il Tribunale, preso atto di quanto evidenziato dalle Parti, rilevato che le stesse non hanno avanzato specifiche richieste sulle quali debba pronunciarsi in questa sede, considerato in particolare che la condotta extraprocessuale tenuta dai difensori delle Parti Civili costituite, [redacted] e [redacted]

[redacted] (convocazione dei testi indicati nelle liste del Pubblico Ministero, esame preventivo di essi e consegna ai predetti dei verbali di sommarie informazioni rese in fase di indagini preliminari) incide certamente sulla attendibilità dei testi contattati prima e in vista dell'udienza dibattimentale nella quale ne fosse previsto l'esame, osservato che la valutazione di attendibilità e credibilità dei citati testi debba essere svolta esclusivamente in sede di decisione anche avuto riguardo al contenuto obiettivo delle dichiarazioni rese dai testi e agli altri elementi di prova acquisiti al processo, ritenuta l'illegittimità della condotta extraprocessuale tenuta dai predetti difensori di Parte Civile alla luce richiamate e condivise le argomentazioni tutte delle

Difese degli imputati, illegittimità della condotta processuale che potrebbe rilevare al più sotto il profilo della attendibilità, della credibilità dei testimoni non già sul crinale della nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli stessi

P.Q.M.

dispone procedersi oltre;

invita i difensori delle Parti Civili a non convocare presso di sé i testimoni già indicati nelle liste presentate dalle altre Parti ivi compreso il Pubblico Ministero;

invita i medesimi a non consegnare i verbali di sommarie informazioni testimoniali neppure ai propri testi di lista.

GIUDICE - Le argomentazioni sono state ottimamente rappresentate dalle Difese degli imputati -- alle quale argomentazioni non può che riportarsi.
Quindi per il futuro io invito i difensori della Parte Civile a non tenere più queste condotte extraprocessuali. E' evidente che il Giudice non ha alcun tipo di potere per incidere su questa condotta, l'unico potere che gli compete è quello di valutare l'attendibilità e la credibilità dei testimoni non solo, ovviamente, alla luce di quello che è successo, di questa condotta extraprocessuale, ma anche e soprattutto alla luce del contenuto, come ho scritto, obiettivo delle dichiarazioni rese davanti al Giudice tenendo altresì conto

che sono dei testimoni che hanno avuto la possibilità, qualche giorno prima di deporre in dibattimento, di studiarsi le sommarie informazioni rese nel 2002. Chiaramente l'argomento tranciante mi sembra quello, le sommarie informazioni possono e debbono essere utilizzate per le contestazioni nel dibattimento dove la prova infatti si forma oralmente davanti al Giudice. Tutte queste condotte che avvengono prima, indipendentemente dal fatto che possano rilevare sotto il profilo deontologico, sotto il profilo penale, etc., etc., è evidente che rappresentino un condizionamento sebbene involontario, quindi non voluto, e non teso a determinare il teste a fare delle false dichiarazioni ma comunque un condizionamento che rileva sotto il profilo obiettivo e di per sé e tale insomma, come tale.

Quindi possiamo andare avanti.

Su questa questione non dobbiamo più confrontarci, possiamo iniziare con l'istruttoria oggi.

Chi sentiamo?

P.M. - Il teste _____ signor Giudice.

GIUDICE - Deve stare in piedi, le devo dare degli avvertimenti.

Lei è stato citato come testimone in questo processo, ha l'obbligo di dire tutta la verità perché il reato di falsa testimonianza è punito con la reclusione da due a sei anni.

Quindi deve leggere la formula con cui si impegna a dire la